

IDR ed Esami di fine ciclo

02/01/2002 - Da www.istruzione.it/argomenti/esamidistato

1. I docenti di religione potranno partecipare all'Esame di Stato?

No, perché religione non è materia d'esame, ma una disciplina presente nel corso di studi per gli allievi che vogliono avvalersi di tale insegnamento.

6. L'insegnante di religione cattolica deve partecipare ai lavori della commissione di esame nella scuola elementare?

Sì, dal momento che le commissioni degli esami di licenza elementare sono formate da tutti i docenti della classe. La presenza dell'insegnante specificamente incaricato dell'Irc è necessaria anche per evitare disparità di trattamento con le commissioni di classi in cui tale insegnamento è stato impartito dall'insegnante ordinario, fermo restando che l'Irc non può essere oggetto di esame

511 - I docenti di Religione e gli esami di terza Media

Da: "irc" irc@diocesisalerno.it

A: "Nicola Incampo" nicola.incampo@culturacattolica.it

Data: Tue, 13 Mar 2018 15:31:39

Caro Nicola, alcuni docenti di Religione Cattolica di Scuola Media sono stati preavvisati dai rispettivi Dirigenti Scolastici che nella prossima sessione di esame essi saranno componenti di Commissione di esame. La Religione Cattolica e le Attività Alternative sono diventate materie di esame in terza media? Quindi, non ci sarebbe differenza tra la composizione del Consiglio di Classe per la valutazione finale in sede di scrutini per l'ammissione

all'esame e la composizione della stessa Commissione di esame? Ti prego, se ti è possibile, sciogli questo dubbio con eventuale fonte normativa.

Cordiali saluti da Autuori e don Leandro

Risposta

1. La normativa di riferimento su questo tema è la seguente:

a. Decreto Legislativo n.62/2017 (art. 8 comma 2)

2. Presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione è costituita la commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del consiglio di classe. Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il dirigente scolastico, o un docente collaboratore del dirigente individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica. Per ogni istituzione scolastica paritaria svolge le funzioni di Presidente il coordinatore delle attività educative e didattiche.

b. DM n.741/2017 (art. 4 comma 2)

2. Presso ciascuna istituzione scolastica è costituita una commissione d'esame composta da tutti i docenti del Consiglio di classe in coerenza con quanto previsto dall' articolo 2, commi 3 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

c. Art. 2 cc 3 e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62

3. La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale

di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.

d. Nota Ministeriale n. 1865/2017

Sedi d'esame e commissioni - Sono sedi di esame di Stato tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie che organizzano corsi di scuola secondaria di primo grado. Presso ogni istituzione scolastica viene costituita una commissione d'esame, composta da tutti i docenti assegnati alle terze classi che si articola in tante sottocommissioni quante sono le classi terze. Si precisa che fanno parte della commissione d'esame tutti i docenti delle classi terze cui è affidato l'insegnamento delle discipline indicate nel DPR n. 89/2009, art. 5 (commi 5 e 8), compresi eventuali docenti di sostegno e di strumento musicale, mentre non ne fanno parte i docenti che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta formativa. Le sottocommissioni sono composte dai docenti dei singoli consigli di classe. I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i loro componenti. Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra gli altri docenti in servizio presso l'istituzione scolastica.

[...]

Con il colloquio “la commissione valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo. Il colloquio è condotto collegialmente da parte della sottocommissione e si sviluppa in modo da porre attenzione soprattutto alle capacità di argomentazione di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico tra le

varie discipline di studio. Come previsto dal decreto legislativo n. 62/2017, il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse alle attività svolte nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione ...”.